

Parte speciale

J

Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	9
Possibili ambiti di commissione del reato	9
Principi di comportamento e organizzativi e di controllo	9

(Non effettuata alcuna modifica rispetto a maggio 2020)

DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25 bis del Decreto)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001 – modificato dalla Legge n. 99/2009 – modificato dal D. Lgs. 125/2016]

1) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1.1 Le fattispecie di reato

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), in vigore dal 15 agosto 2009, ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto in grado di corresponsabilizzare l’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tra i numerosi reati, quello di cui all’articolo 473 c.p., assieme al successivo, è stato inserito nell’articolo 25-bis, la cui rubrica è stata modificata per ricomprendervi appunto le fattispecie a tutela di strumenti e segni di riconoscimento.

Gli articoli 473 e 474 c.p. richiamano due delitti contro la fede pubblica, che sono stati contestualmente riformulati dalla medesima Legge 99/2009.

La Legge n. 99 ha modificato l’articolo 473 c.p., da un lato, intervenendo sul piano dell’elemento soggettivo, dall’altro inasprendo l’apparato sanzionatorio, prevedendo espressamente che, per le condotte aventi ad oggetto marchi e segni distintivi, il minimo edittale non possa essere inferiore a sei mesi di reclusione e possa essere applicata la multa fino a 25.000 euro e che, nelle ipotesi di contraffazione di brevetti, disegni e modelli industriali, possa essere applicata la pena della reclusione fino a quattro anni, con un minimo edittale di uno, e la multa fino a 35.000 euro.

L’articolo 474 c.p. è stato modificato dalla Legge n. 99 su più fronti, portando ad una migliore indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie e ad uno sdoppiamento dei delitti previsti, con un diverso apparato sanzionatorio rapportato alle due diverse condotte ora previste nei commi primo e secondo. Infine, è stato ridotto lo spettro delle condotte punibili con l’indicazione del dolo specifico di profitto.

Ai sensi dell’articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001, a seguito della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno.

Le fattispecie di reati contemplati dall’art. 25 bis sono:

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457 c.p., ridotta di un terzo.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
5. la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- Contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma.
- Alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore.
- Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione.
 - La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata.
 - La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta.
- Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente (453), scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei commi 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.)

Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli 454 c.p. e 474 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p. 381).

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Per gli art. 455 e 457 le ipotesi in esame possono presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa della società. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto il dipendente di una società che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità. Ciò, ad esempio, nell'intento di evitare alla società gli oneri derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute o il conseguente rischio di immagine per il particolare ruolo delle società bancarie.

Quanto sopra vale anche per gli articoli 459 c.p. 460 e 461 c.p. che seguono:

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453 c.p., 455 c.p. e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo o alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigrana che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di

valori di bollo o di carta filigrana è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 513. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizioni che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto vero ovvero una merce.

Poiché la norma civilistica a tutela dei segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali non era presente all'epoca dell'introduzione del delitto, la dottrina più attenta ritiene che siano stati inseriti nell'articolo in esame solo per evitare una nozione troppo restrittiva di marchio tutelabile¹.

Per brevetto deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) si integrano ponendo in essere la medesima condotta, pur avendo un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma si concretizza su marchi e su altri segni distintivi, mentre quella del secondo su brevetti, disegni o modelli industriali.

¹ Marinucci, *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in Enciclopedia del Diritto, XVI, Milano, 1967

Le due fattispecie di delitto previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 c.p. non sono reati di danno, in quanto non richiedono la lesione della fede pubblica in senso oggettivo: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

Si tratta di reati di pericolo concreto, giacché l'integrazione dell'elemento oggettivo richiede la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

Sul fronte delle condotte punibili, l'articolo 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

Sotto il profilo soggettivo, i reati di contraffazione e alterazione sono punibili a titolo di dolo generico, inteso quale coscienza e volontà della falsificazione, nonché nella consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., chiunque introducendo nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale disposizione reprime la condotta di colui che non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. ed introduca nel territorio dello Stato per farne commercio, detenga per vendere, o ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

A differenza dell'articolo 473 c.p., la fattispecie in commercio prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato.

In particolare l'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo della norma è specifico di profitto; pertanto la punibilità è indirizzata soprattutto nei confronti di operatori professionali che lavorano nel mercato dei prodotti contraffatti.

Il dolo generico, invece, deve cadere su tutti gli altri elementi richiesti dalla norma, e quindi è necessaria la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.

Precisazione

Evidenziamo che le suddette fattispecie di reato non possono trovare attualmente realizzazione nel contesto operativo e per la particolarità del business del FPC. Comunque, al fine di un'eventuale presenza futura di questa tipologia di reati indichiamo dei possibili elementi di prevenzione.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Per i suddetti reati possono rientrare tutti i settori che si occupano dei processi di progettazione, produzione, dell'installazione, manutenzione, aggiornamento di macchine e macchinari, nonché detengano per vendere o commercializzano prodotti industriali con marchi o segni distintivi.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate:

- non sono ammesse condotte di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di opere d'ingegno o prodotti industriali;
- non possono essere accettati prodotti o opere d'ingegno contraffatti, alterati o dove vi sia confusione sull'autentica provenienza del prodotto;
- i marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali di proprietà vanno tutelati con l'immediata registrazione.

Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario introdurre procedure di controllo per evitare di utilizzare:

- prodotti con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati.

La prevenzione potrebbe essere:

- l'affidabilità delle aziende fornitrici;
- introdurre delle modalità di protezione contrattuale verso fornitori o manutentori, per quanto viene fornito;
- introdurre dei controlli qualitativi per accertare la bontà del marchio o del segno distintivo introdotto da terzi in azienda.

Per la progettazione di nuovi prodotti/materiali con nuovi marchi o segni distintivi è necessario accertare che questi non siano già stati depositati/registratori da altri e provvedere all'immediata registrazione.

Quanto sopra vale anche per brevetti, disegni o modelli industriali.

